REGOLAMENTO (CEE) N. 1943/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

recante applicazione, all'inizio della campagna 1982/1983, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che si nutrono preoccupazioni per la tenuta del mercato del frumento tenero da panificazione in inizio di campagna; che è opportuno pertanto, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevedere l'applicazione di misure speciali d'intervento all'inizio della campagna di commercializzazione 1982/1983

— sia sotto forma di acquisto in Italia di quantitativi di frumento tenero di qualità media da panificazione, poiché la qualità del frumento tenero da panificazione prodotto in tale paese è di qualità superiore e raggiunge in genere la qualità media;

— sia sotto forma di acquisto di quantitativi di frumento tenero di qualità minima nel resto della Comunità;

che è opportuno che tale acquisto avvenga nelle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3);

considerando che, per quanto riguarda la determinazione della qualità media da panificazione, è opportuno riferirsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che definisce il metodo per la determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero (4); che per quanto riguarda la determinazione dell'Indice di Zeleny occorre riferirsi al metodo (ICC) n. 118;

considerando che, per i motivi soprammenzionati, all'inizio della campagna di commercializzazione 1982/1983 rischiano di verificarsi le condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/82 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3 e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di frumento tenero da panificazione che verranno loro offerti nei mesi di agosto, settembre ed ottobre della campagna di commercializzazione 1982/1983

— di qualità media da panificazione definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1955/81 del Consiglio (7), in Italia,

— di qualità minima da panificazione definita dal regolamento (CEE) n. 2062/81, nel resto della Comunità.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, si determina la qualità media da panificazione definita nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1955/81 seguendo:

— i metodi di cui al regolamento (CEE) n. 2062/81, per quanto riguarda il tenore di proteina e l'indice di caduta di Hagberg;

— il metodo riconosciuto dall'associazione internazionale di chimica cerealicola (ICC) le cui norme figurano nella rubrica n. 118, per quanto riguarda l'indice di Zeleny.

3. La consegna delle quantità offerte deve aver luogo non oltre il 30 novembre 1982. Tale acquisto è effettuato in tutti i centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

Ove la consegna si effettui nel mese di novembre 1982, il prezzo da pagare è quello del mese di ottobre 1982.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L, 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(4) GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.
(5) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 28.
(7) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 12.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento adottano, secondo le necessità, procedure e condizioni complementari a loro carico, compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento, al fine di tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro da cui dipendono.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione